

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 838 Anno 2026**

**Presidente: PARDO IGNAZIO**

**Relatore: PARDO IGNAZIO**

**Data Udienza: 08/01/2026**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DI NUNZIO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/09/1963

avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Presidente IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del PG dott. PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza in data 23 ottobre 2025, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l'istanza di ricusazione dei componenti del Tribunale di Napoli Nord avanzata nell'interesse dell'imputato Di Nunzio Salvatore, chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 110 416-bis cod. pen. ed altro. Riteneva la Corte di appello che le valutazioni espresse dai componenti del collegio nella sentenza che aveva definito la posizione di Simeoli Angelo non avessero determinato una anticipazione del giudizio da esprimere nel successivo procedimento a carico del Di Nunzio.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Renato Jappelli, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., nonché apparenza, illogicità ed assenza

della motivazione; ricostruite le scansioni del procedimento nel contesto del quale era intervenuta una prima dichiarazione di astensione degli stessi componenti del Collegio respinta dal Presidente del Tribunale ed una successiva istanza di ricusazione respinta in appello con provvedimento annullato dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025, Rv. 288095 - 01), la difesa esponeva che il Tribunale, nel motivare la sentenza nel procedimento a carico di Bertini Mauro + 5, aveva compiuto apprezzamenti circa il merito della responsabilità del Di Nunzio pur estraneo al processo, con conseguente assunzione di una decisione pregiudicante l'imparzialità; sul punto la decisione della Corte di appello doveva ritenersi affetta da apparenza, illogicità e contraddittorietà e ne chiedeva, conseguentemente, l'annullamento.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Va innanzi tutto premesso che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione è intervenuto su un profilo preliminare la valutazione del merito della sussistenza dei presupposti per la ricusazione; invero, con la pronuncia indicata si è affermato che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui la parte interessata ha acquisito effettiva e integrale conoscenza della stessa (Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025, cit.) e, sulla base di tale valutazione, si annullava la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per tardività, senza nulla inferire sul merito.

2. Ciò posto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero l'impugnazione deduce genericamente che il collegio chiamato a decidere sulla posizione del Di Nunzio avrebbe espresso valutazioni pregiudicanti nel trattare la posizione dell'imputato Simeoli condannato all'esito del separato procedimento nei confronti di Bertini +5, senza però indicare specificamente in quali parti della pronuncia tali anticipazioni di giudizio che esporrebbero il Collegio ad un difetto di imparzialità siano state esposte.

Peraltro, il giudice di appello, ha già segnalato che mentre il Simeoli risulta essere stato giudicato per il reato di partecipazione al clan Polverino, il Di Nunzio, odierno ricorrente, è chiamato a rispondere del diverso fatto di reato di concorso esterno in quell'associazione il che rende evidente che oggetto dell'accertamento del collegio chiamato a pronunciarsi su tale posizione è il diverso elemento del contributo di rafforzamento che si contesta avere Di Nunzio assicurato al clan. Così

che le conclusioni circa la partecipazione punibile del Simeoli non possono ridondare automaticamente sulla posizione del Di Nunzio, differenti essendo i parametri decisori nel primo caso riferiti alla partecipazione punibile e, nel secondo, al contributo concreto e specifico di rafforzamento dell'organizzazione criminale denominata clan. Polverino.

2.1 Quanto , poi, alla parziale identità della piattaforma probatoria valutata nel contesto dei due procedimenti, la corte di legittimità ha escluso la sussistenza di cause di ricusazione persino quando i diversi procedimenti riguardino lo stesso imputato; si è difatti affermato che non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro (Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv. 287030 - 01).

E del resto va ricordato come le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di un identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (sul punto vedi anche: Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272845 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi deve portare ad escludere che le valutazioni attinenti l'imputato Simeoli svolte dal collegio nel separato procedimento possano avere determinato un'anticipazione del giudizio di responsabilità per un diverso titolo di reato anche nei riguardi dell'odierno ricorrente Di Nunzio Salvatore.

3. Alla declaratoria di infondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 8 gennaio 2026

IL PRESIDENTE EST.

Ignazio Pardo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale